

Guida pratica per gestire un'associazione sportiva

100 Domande
e
100 Risposte

Voglio creare un'associazione sportiva dilettantistica. Cosa devo fare?

- 1. Devi redigere il suo **atto costitutivo** e il suo **statuto** (**vedi allegati**) . Quest'ultimo dovrà prevedere:
 - l'inserimento nella denominazione sociale della finalità sportiva e della dizione "dilettantistica"
 - l'individuazione della sede legale
 - l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci
 - il principio di democrazia interna
 - l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento come oggetto sociale
 - il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva
 - la gratuità degli incarichi degli amministratori
 - la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
 - l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell'Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia.

Allegati:

• Atto costitutivo e statuto associazione non riconosciuta

Un'associazione sportiva dilettantistica deve avere anche la P.IVA oltre al codice fiscale?

Se l'associazione prevede, sin dalla sua nascita, di svolgere **attività commerciale**, deve richiedere l'attribuzione del **numero di P.IVA** presso l'Ufficio della **Agenzia delle Entrate** territorialmente competente , contestualmente alla richiesta del codice fiscale.

Può richiedere la P.IVA in un secondo momento, nel caso in cui la decisione di svolgere attività commerciale avvenga a soggetto già costituito.

Per richiederla è necessario presentare la **dichiarazione di inizio attività** all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito **modello AA7/10**.

Il numero di P.IVA resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

Per quelle associazioni che non hanno già il codice fiscale, la P.IVA assume anche il valore di codice fiscale.

Tutte le successive **variazioni** dei dati indicati nella dichiarazione di inizio attività devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate **entro 30 giorni** dalla data di avvenuta variazione, sempre utilizzando il **modello AA7/10**.

Previa **registrazione** ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è possibile anche effettuare **per via telematica** la richiesta di P.IVA. Il procedimento online è piuttosto semplice, ma, è buona norma, per accertarsi dell'avvenuta registrazione nel sistema dei dati inviati, stampare sempre la ricevuta; se i documenti inseriti non dovessero essere corretti il sistema produce automaticamente un'informazione di scarto e sarà allora necessario ripetere l'operazione.

Quali sono i principali documenti che devo tenere per gestire un'associazione sportiva dilettantistica?

Devi tenere il **libro dei soci**, ma non devi avere registro dei corrispettivi. Sarebbe opportuno tu ti dotassi anche di una serie di **fac simili**:

- lettera d'incarico per le prestazioni sportive dilettantistiche;
- autocertificazione dei redditi da compensi sportivi;
- ricevuta del compenso sportivo;
- verbale del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica

codice etico di un'associazione sportiva dilettantistica.(facoltativo)

Allegati:

- Modulo compenso L.342
- Domanda di ammissione Socio
- Foglio viaggio con Iban
- Lettera di Incarico
- Modello libro soci modificato
- Verbale Consiglio Direttivo ammissione Soci

Ho un'associazione affiliata alla Fidal. Devo iscriverla obbligatoriamente al Registro CONI?

No, **non è obbligatorio per legge**, ma l'iscrizione al Registro CONI consente all'associazione di godere di **vantaggi fiscali** previsti per legge per le associazioni che operano nel settore del non profit.

Quali sono i vantaggi legati all'iscrizione al Registro CONI?

- vantaggi fiscali ed estrema semplicità contabile/amministrativa leggi 460/97 - 133/99 e successive modifiche
- Utilizzo compensi forfettari legge 342/2000
- sconti sulla fornitura di gas
- riduzione tassa rifiuti
- priorità ex legge 289/2002, art. 90 commi 25 e 26, nell'affidamento in gestione degli impianti pubblici e delle palestre, aree di gioco ed impianti sportivi scolastici
- regime agevolato per eventuali attività commerciali previsto dalla legge 398/91 (abbigliamento sportivo, pubblicità, sponsorizzazioni, ristorazione)
- esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa su alcuni atti amministrativi, in ossequio alla Legge 289 (detta "Legge Finanziaria 2003"), art. 90 comma 7, del 17 dicembre 2002. (es. telefonia mobile, concessioni, autorizzazioni, istanze, permessi)
- esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali prevista dall'art. 91-bis del Decreto Legge n. 1 del 2012

- esenzione imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per targhe e simili apposte per l'indicazione della sede sociale
- riduzioni al 50% delle tasse sulla pubblicità
- esenzione fiscale delle attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (art. 148 del Tuir comma 3 e circ. min. finanze 124/e/98)
- esclusione dagli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro)
- detraibilità dal reddito delle persone fisiche delle iscrizioni
 e abbonamenti per i figli minori (5 18 anni) alle associazioni
 sportive dilettantistiche fino a 210 euro annue (comma 319 legge
 27/12/2006 n. 296)
- possibilità di ottenere dalle persone fisiche contributi liberali in denaro che fino a 1.500 euro sono deducibili dal reddito dell'erogante.

Quale è la differenza tra assemblea ordinaria e straordinaria ?

L'assemblea ordinaria viene svolta ogni anno per l'approvazione del bilancio, l'assemblea straordinaria principalmente per modifiche statutarie e/o sostituzione di organi elettivi

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Allegati:

- Convocazione Assemblea
- Verbale Assemblea Straordinaria

Compensi pagati dalle associazioni: il trattamento fiscale

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell'esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze

equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni, rientrano tutti nella categoria dei "redditi diversi".

Per poter considerare "redditi diversi" queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (**requisito oggettivo**) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (**requisito soggettivo**).

Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un'atleta professionista se

partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

Le imposte sui compensi agli sportivi

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all'importo di **10.000 euro**. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile

ai fini dell'Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all'aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all'Irpef.

Tale ritenuta si effettua:

_ a titolo d'imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 10.000 e 28.158,28 euro;

_ a titolo d'acconto, se superiore a 28.158,28.

Nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà nella propria dichiarazione il compenso ricevuto.

Nel secondo caso invece dovrà presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l'importo ricevuto e la ritenuta subita.

N.B

1)Gli sportivi che in un periodo d'imposta incassano più compensi da associazioni sportive diverse, devono autocertificare l'ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la ritenuta Irpef

- 2)Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile
- **3**)Sono escluse dall'imponibile e pertanto non vanno assoggettate a Irpef le indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto , alloggio e trasporto sostenute dal percipiente al di fuori del comune di residenza.

Allegati:

- Modulo compenso L.342
- Foglio viaggio con Iban

Una società affiliata con la Federazione può affiliarsi con un Ente di Promozione Sportiva? Se si quali sono i vantaggi?

Sì, una società FIDAL può affiliarsi anche con un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e in convenzione con la FIDAL stessa (al seguente link troverete gli Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL

 $\frac{http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2017/CONVENZIONI\%2}{0FIDAL\%20EPS.pdf}$

I vantaggi sono:

- partecipare ai Campionati Nazionali degli Enti (campionato nazionale, Uisp, Libertas, Asi, Csi...)
- Possibilità di avere il nulla osta per somministrare alimenti e bevande ai soci nella propria sede sociale (in questi caso le entrate sono considerate quote istituzionali quindi non tassabili)

La Società affiliata alla FIDAL, che scelga di affiliarsi anche all' EPS per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione all'EPS.

E' stata confermata l'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di dispositivi DAE (defibrillatori semiautomatici) previsto dal Decreto Balduzzi.

Dopo numerosi rinvii il Ministero della Salute e il Ministero dello Sport hanno annunciato la firma del decreto che dispone l'entrata in vigore a partire dal 1 Luglio c.a.

Si attende la pubblicazione del provvedimento per conoscere gli ulteriori dettagli. Si invitano le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi ad essere operative in tempo utile.

Sono escluse dal decreto le società/associazioni/enti inerenti ad attività con ridotto impegno cardio-circolatorio, come le bocce, il biliardo, la pesca e la caccia sportiva, gli sport di tiro, i giochi da tavolo e sport simili.

E' possibile costituire una associazione in forma di onlus?

Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associazioni, i comitati, le fondazioni, che prevedono espressamente lo svolgimento di attività in determinati settori, fra i quali è compreso lo sport dilettantistico e che tra l'altro, perseguano esclusivamente "finalità di solidarietà sociale". Per quanto riguarda le associazioni sportive, tali finalità si intendono perseguite solo ove l'attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari. Pertanto le associazioni sportive potranno definirsi Onlus nel solo e unico caso in cui la loro attività prevalente sia rivolta a soggetti in condizioni di disagio.

Come si chiude un'associazione sportiva?

L'associazione sportiva si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto; quali:

- la scadenza del termine di durata;
- la deliberazione in tal senso dell'assemblea;
- il raggiungimento dello scopo;
- la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- il venire meno di tutti gli associati;

Da sottolineare che una delle suddette cause non determina però l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno stato di "liquidazione": si dovrà quindi provvedere a esigere i crediti e pagare i debiti, e solo quando tutti i debiti siano stati pagati si determina la vera e propria estinzione dell'associazione. Se dopo l'operazione di liquidazione residua un attivo ,questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto. E' comunque da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati .L'organo competente per deliberare lo scioglimento dell'associazione è l'assemblea degli associati che secondo quanto dispone l'articolo 23 comma 3 del codice civile delibera validamente con il voto favorevole dei ¾ degli associati stessi.

Come si diventa associato di un'associazione sportiva dilettantistica ?

E' necessaria una domanda scritta?

L'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione oppure successivo ad essa. Sia l'adesione successiva che la partecipazione originaria, infatti, si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella della associazione, e sono dunque ritenute giuridicamente equivalenti. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve emergere la volontà di associarsi dell'aspirante socio e quella di associarlo dell'associazione. Perché tale incontro di volontà possa dirsi realizzato, e possa quindi essere assunta a tutti gli effetti la qualità di socio dal richiedente, è preferibile che l'aspirante socio inoltri domanda scritta di ammissione alla associazione sulla quale il competente organo associativo esprima il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera.

Una associazione affiliata alla Fidal ha agevolazioni fiscali per prestazioni rese ai propri associati dietro corrispettivo in particolare per la somministrazione di pasti e bevande?

Le norme fiscali, per quanto riguarda sia le imposte sui redditi sia l'iva, prevedono che non costituiscono attività commerciali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche. Sono quindi defiscalizzate sia le prestazioni rese nei confronti dei propri soci sia quelle rese a favore di soci di altre associazioni affiliate all' associazione nazionale che rende il servizio.

Per sintetizzare possiamo riassumere:

- L'associazione oltre ad essere affiliata Fidal deve essere affiliata a un Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo ricordare (Fenalc, Asi, Acsi, Arci, Endas);
- La somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata presso la sede sociale dell'associazione;
- L'attività di somministrazione deve essere complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti degli associati;

L'associazione deve aver adeguato il proprio statuto ai principi di democraticità (legge 289/2002).

Quali sono gli organi di un'associazione sportiva dilettantistica ?

Possiamo individuare almeno tre principali soggetti che svolgono una funzione di governo dell'associazione:

1) Assemblea dei soci

Formata dall'intera collettività degli associati che delibera per tutte per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto

2) Il Consiglio Direttivo

E' l'organo esecutivo e rappresentativo dell'associazione, in quanto è proprio in virtù dell'operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari ed è proprio attraverso il consiglio direttivo che l'associazione agisce e stabilisce rapporti con i terzi

3) il Legale rappresentante

E' colui il quale in virtù di quanto stabilito dallo Statuto è affidata la direzione e la rappresentanza dell'associazione

4) Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti

Questi organi non sono obbligatori ma se presenti nello statuto devono operare . Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che avvengono all'interno dell'associazione, il collegio dei revisori svolge prevalentemente una funzione di controllo contabile finanziario.

Quali sono le caratteristiche dell'Assemblea dei Soci?

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio (di solito entro il 30/04 di ogni anno). Può essere convocata anche quando se ne ravvisa l'utilità o quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno del consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione deve essere fatta almeno 8 giorni prima, per mail per posta o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. In genere la convocazione prevede due orari, nella prima seduta ci deve essere la maggioranza del 50% degli associati nella seconda la validità assembleare è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Lo statuto del Coni prevede che un associazione sportiva deve possedere una struttura democratica. Il principio di democraticità che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l'esercizio effettivo del diritto di voto di cui ogni socio è titolare (una testa un voto), e la imprenscidibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari .Qualora le deliberazioni dell'assemblea siano contrarie alla legge o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Ente di qualsiasi associato o del pubblico ministero.

N.b

Importante l'asd deve avere un libro verbale assemblee dove inserire sia la convocazione sia il verbale dell'assemblea.

Quali sono i compiti del consiglio direttivo?

Al consiglio direttivo sono attribuite le funzioni di gestione dell'associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

L'associazione può avere sia un unico amministratore (caso molto raro) , sia una pluralità di soggetti che appunto compongono il consiglio direttivo. Nel caso di composizione collegiale dell'organo esecutivo questo delibera a maggioranza . I suoi componenti devono essere scelti tra gli associati .

La nomina dei primi componenti del consiglio direttivo è indicata nell'atto costitutivo, successivamente la competenza alla loro nomina è riservata all'assemblea dei soci.

Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva?

Da un punto di vista civilistico non ce c'è nessun obbligo in relazione alla tenuta dei libri sociali .

Per una corretta amministrazione si consiglia le tenuta dei seguenti libri sociali per i quali non è obbligatoria nessuna vidimazione:

- Libro soci dove annotare cronologicamente i dati anagrafici e i relativi versamenti della quota sociale,
- Libro dei verbali assemblee dei soci,
- Libro dei verbali del consiglio direttivo,
- Libro del verbale dei revisori (se previsti dallo statuto)

Per quanto riguarda la contabilità istituzionale è preferibile tenere un'ordinata contabilità dove si evinca la trasparenza della gestione.

- 1. Evidenziare e differenziare le quote istituzionali dagli introiti commerciali,
- 2. Riportare nel nuovo esercizio gli avanzi di gestione dimostrando cosi che non vi è stata divisione di utili o sottrazione di somme,

Evidenziare gli oneri relativi alla corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Quali sono gli obblighi per la redazione del bilancio?

Per quanto riguarda la redazione del bilancio delle associazioni non riconosciute non esiste alcun obbligo. Questo non significa che non debbano provvedere a redigere un bilancio annuale ma che una scelta in tale senso è lasciata agli accordi degli associati anche in quanto alle caratteristiche che il suddetto bilancio dovrà avere. L'obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna è previsto invece ai fini fiscali. Le disposizioni tributarie prevedono infatti l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i criteri statutari. Nello statuto quindi è necessario definire le modalità con cui si procederà a tale rendicontazione, nel quale siano evidenziate le attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.

Il bilancio di un'associazione deve finire sempre in pareggio?

Il bilancio di un asd non deve essere sempre uguale a zero (sfatiamo questa leggenda metropolitana...), è opportuno però sottolineare che il risultato del bilancio non potrà essere rappresentato da un utile o da una perdita, nel senso tecnico-giuridico del termine, così come i soci non potranno aspettarsi una quota dell'eventuale attivo di bilancio. Il risultato sarà dato invece da un avanzo o disavanzo di gestione che dovrà **obbligatoriamente** essere riportato al nuovo esercizio quale incremento o decremento del fondo inziale. A tal fine si rammenta che il divieto di distribuzione degli utili (legge 289/2002) non implica che il bilancio debba sempre risultare in pareggio o peggio ancora in passivo. Il bilancio può presentare un attivo che peraltro dimostra la salute dell'associazione. Attivo che come già detto non può essere distribuito tra i soci ma che dovrà essere iscritto come prima voce del nuovo esercizio.

Il periodo di esercizio sociale deve essere esplicitato nello statuto?

Molte associazioni sportive usano adottare per l'esercizio sociale un periodo diverso da quello corrispondente all'anno solare .In genere dipende dall'anno sportivo della federazione o Eps con cui si è affiliati. Importante sia nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare sia nel caso in cui abbia diversa decorrenza è obbligatorio che ne sia data esplicita indicazione nello statuto.

Chi sono i soggetti ai quali è possibile corrispondere i compensi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ?

La legge 342/2000 oltre ai tecnici e atleti comprende la figura a carattere amministrativo gestionale. Per specificare meglio queste collaborazioni, in allegato troverete una delibera del Consiglio Federale del 15/01/2016, dove sono specificati i soggetti che possono percepire il compenso della legge 342/2000 divisi per ambito di tipologia di attività.

Allegati:

• Delibera n. 22

II limite dei 7500 euro annuale per i collaboratori comprende anche le spese di vitto e alloggio ?

il compenso ex legge 342/2000 è esentasse fino ai 7500 euro annuali. In questo importo non rientrano le spese di vitto e alloggio fatte in funzione dell'attività istituzionale. Va da se che dette spese oltre ad essere preventivamente autorizzate devono avere a supporto le pezze giustificative (scontrini, pedaggi autostradali, taxi....) spese a piè di lista.

In allegato i fac simili del modulo di compenso e del foglio viaggio.

Allegati:

- Modulo compenso L.342
- Foglio viaggio con Iban

Quali sono gli adempimenti contabili per una corretta gestione contabile dell'attività istituzionale?

Un 'associazione sportiva dilettantistica non ha adempimenti specifici in materia di contabilità, se svolge esclusivamente attività istituzionale. La Fidal come del resto le altre Federazioni e Enti di Promozione sportiva, richiede per l'affiliazione che lo statuto dell'asd rispetti le condizioni predisposte dalla legge(289/2002) per usufruire di particolari benefici fiscali, e fra questi vi è l'obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario. Questo obbligo è previsto sia per l'attività istituzionale che commerciale indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinaria, semplificata o forfetaria).

Il rendiconto annuale, che solitamente è redatto dal consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ,per poi essere approvato dall'assemblea dei soci dovrà riassumere le vicende economiche dell'asd.

Nel caso di esercizio esclusivo di attività istituzionale sarà sufficiente la semplice rilevazione dei movimenti complessivi per cassa (cioè nel momento in cui vengono effettuati i pagamenti e si ricevono i versamenti), registrati durante l'esercizio su di un apposito registro (prima nota).

Quali sono le entrate definite istituzionali?

Le più ricorrenti entrate istituzionali, che non concorrono a formare il reddito imponibile dell'associazione, sono costituite dalle seguenti voci:

• quote associative.

Il versamento della quota associativa che si regolarizza con il rilascio di una ricevuta in carta semplice, attribuisce il diritto a partecipare all'associazione. La misura della quota associativa deve essere deliberata ogni anno dal consiglio direttivo

• Raccolte di fondi

Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività . la normativa fiscale prevede la non tassazione delle somme in esame a condizione che non si superino più di due eventi l'anno

• Contributi

Sia gli Enti pubblici e il Coni e le Federazioni possono concedere contributi alle associazioni sportive dilettantistiche . Queste contribuzioni realizzano entrate tipiche dell'attività istituzionali

• Erogazioni liberali in denaro

Costituiscono entrate di questo tipo le somme di denaro date spontaneamente da soci o da terzi senza pretendere nulla in cambio Sono istituzionali le entrate che derivano all'associazione dall'organizzazione di corsi a favore dei propri soci o tesserati? In che modo dovrà certificare le relative entrate?

Ogni corso con la relativa quota da far pagare ai propri soci o tesserati deve essere deliberato preventivamente dal consiglio direttivo dell'associazione .Detto ciò nel caso che i fruitori di tali servizi risultino soci dell'associazione o tesserati alla Fidal o all'Ente di promozione al quale la società è affiliata il provento riscosso è considerato attività istituzionale. Nel caso in cui i partecipanti ai corsi non siano soci o tesserati il provento dovrà essere certificato con l'emissione di una fattura .

N.B

I suggerimenti ivi contenuti e tutte le indicazioni di questo ufficio sono da considerare come supporto all'attività delle società affiliate alla Federazione, si tratta di opinioni redatte sulla base delle informazioni fornite dagli affiliati e dai consulenti, non sono pareri vincolanti e non potranno generare in alcun modo responsabilità. In ogni caso l'ufficio territorio è a disposizione anche ad ulteriori confronti sia con i rappresentanti degli affiliati che con i loro consulenti.

La raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi associativi può considerarsi un entrata istituzionale?

La raccolta pubblica di fondi si realizza solitamente attraverso l'acquisizione di denaro da terzi (privati o Enti) in occorrenza di determinati eventi. Può capitare che un asd decida di organizzare una raccolta pubblica di fondi per finanziare la propria attività o un determinato progetto. La raccolta può avvenire anche a fronte dell'offerta di un bene o di un servizio purchè di valore economico modesto. La normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per le asd che pongono in essere raccolte pubbliche di fondi. A tal fine è necessario che la raccolta di fondi sia organizzata in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Ci vuole quindi il "pretesto", la circostanza che induce a ritenere che, in un determinato momento saranno presenti molte persone alle quali l'associazione si potrà rivolgere.

E' previsto un limite ai fondi che si possono raccogliere in esenzione fiscale?

Per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano le regole della legge 398/1991, la normativa fiscale impone che le raccolte fondi agevolabili non possano essere più di due l'anno e per un ammontare complessivo di fondi raccolti che non superi 51.645,69 euro.

Per i soggetti che non applicano la legge 398/91 non cè un limite quantitativo prestabilito ne un numero limitato di occasioni per la raccolta fondi . Per tali soggetti i fondi raccolti non sono mai soggetti a tassazione , anche se dovrà essere comunque rispettato il requisito dell'occasionalità che induce a ritenere che le raccolte di fondi non possano in ogni caso essere più di due l'anno.

Una asd di atletica appena costituita è composta da 10 soci e si prevede la presenza di almeno 100 tesserati che non intendono associarsi, come ci si deve comportare per essere in regola?

Non esiste un numero minimo per una asd, ed è assolutamente legittimo che vi siano tesserati che non sono anche soci .Non si esclude che la consistente sproporzione fra soci e tesserati possa essere considerata in sede di verifica fiscale un indizio dello svolgimento di attività commerciale, ma in assenza di altri elementi che facciano presumere attività commerciale gestita sotto mentite spoglie non potrà assolutamente dar luogo ad altre contestazioni.

Ciò ovviamente se saranno rispettati i requisiti previsti dalla legge 289/2002 (democraticità dello statuto, la regolare convocazione delle assemblee, divieto di distribuzione degli utili).

Come molti di voi già sapranno il comma 367 della legge di bilancio 2018 ha modificato come segue l'art 69 del T.U delle imposte dirette.

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m del comma 1 dell'art 81, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000** euro.

- Fino a 10.000 euro nessuna imposta,
- Da 10.000 euro fino a 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dell'art 11 del Tuir oltre le addizionali comunali e regionali,
- Oltre euro 30.658,28 si applica la ritenuta di cui sopra a titolo di acconto,

Si ricorda che non concorrono a formare il reddito i rimborsi e le spese documentate relative al vitto all'alloggio al viaggio al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale

Pertanto a partire dall'anno di imposta 2018 il limite di 7500 viene elevato a 10.000 euro.

Infine si ricorda che il criterio della competenza dei compensi è quello di cassa pertanto detto limite si applica ai compensi erogati dal 01/01/2018 anche se i compensi/premi/ indennità si riferiscono ad anni precedenti

In allegato i fac simili sui compensi sportivi dilettantistici:

1) Fac simile incarico prestazione sportiva dilettantistica (in duplice copia)

(questo modulo va inviato previa delibera del consiglio direttivo dell'associazione che stabilisce l'importo semestrale /annuale per il tecnico)

2) Compenso legge 342 (in duplice copia)

(questo modulo va compilato mensilmente, trimestralmente, semestralmente ,annualmente dopo che il tecnico ha firmato la lettera d'incarico)

3) Indennità giornaliera (in duplice copia)

(si utilizza in genere per incarichi giornalieri e occasionali , in questo caso non è necessaria la lettera di incarico)

Allegati:

- Modulo compenso L.342
- 20 Fac-simile Incarico prestazione sportiva dilettantistica ORGANIZZAZIONE TECNICA

Le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate a redigere il bilancio annuale ?

Le associazioni che hanno inserito nel proprio statuto le clausole previste dalla normativa fiscale sono tenute a redigere un bilancio o rendiconto annuale. Oltre ciò si ricorda che l'obbligo di redazione dei rendiconti economico- finanziari , nonché le modalità di redazione degli stessi da parte degli organi statutari vanno necessariamente inseriti negli statuti delle associazioni secondo quanto prevede la lettera f del comma 18 art 90 della legge 289/2002.

Si ricorda che la scadenza per approvare il bilancio deve essere prevista nello statuto e comunque non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In che forma deve essere redatto il rendiconto annuale?

La forma per la redazione del rendiconto annuale è libera . le norme fiscali ricordano però che il rendiconto economico-finanziario deve evidenziare tutta l'attività svolta dal sodalizio. Nel documento deve quindi essere indicata sia l'attività istituzionale sia quella commerciale .Mentre il risultato dell'attività commerciale costituisce la base per il calcolo delle imposte relative all'attività di impresa nessuna conseguenza fiscale è invece collegata al risultato della gestione istituzionale. In ogni caso nessuna risorsa dell'associazione può essere distribuita ai soci : l'eventuale eccedenza va sempre reinvestita nell'attività sociale. Il rendiconto deve essere sia economico che finanziario . Questo significa che le risultanze della gestione devono seguire il criterio della competenza economica e quello per cassa. In pratica bisogna dare atto dello speso e dell'incassato (entrate e uscite)ma si deve anche fotografare la situazione dei debiti e crediti a fine anno.

A che cosa serve il bilancio?

La funzione principale del bilancio di esercizio è quella di informare sulla situazione amministrativa delle associazioni sportive dilettantistiche. Interessati alle informazioni contenute nel bilancio (predisposto dal consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dei soci) sono in primo luogo i soci e in secondo luogo tutti coloro che hanno un interesse verso l'associazione sportiva. I soci possono dare un pare positivo sulla gestione dell'asd e approvare quindi il bilancio oppure possono manifestare il proprio dissenso non approvandolo.

Quali sono le differenze fra socio o tesserato ad una associazione sportiva dilettantistica ?

Questa è una domanda ricorrente che a volte può generare confusione, proviamo a evidenziare le differenze:

IL SOCIO

può essere fondatore, ordinario, onorario ed è colui che:

- Assume diritti e doveri previsti nello statuto dell' asd dopo avere presentato domanda di ammissione
- Partecipa alla vita istituzionale dell'asd e ne condivide gli obiettivi

IL TESSERATO

è colui che aderisce all'associazione per finalità di partecipazione ai campionati o alle gare della federazione alla quale l'asd è affiliata.

Il tesserato ha pertanto come finalità quella di praticare l'attività sportiva senza per forza di cose partecipare alla vita associativa dell'asd. Il tesserato quindi è configurabile all'interno dell'asd come un soggetto che ha i requisiti previsti per la partecipazione all'attività sportiva seguendone ogni regola fissata dal Coni o dalla Federazione di riferimento.

In pratica possiamo distinguere il socio dal tesserato perchè il socio:

- approva il rendiconto annuale dell'associazione
- nomina i componenti del consiglio direttivo

approva tutto quello previsto nello statuto.

Una società affiliata Fidal e Uisp che organizza una manifestazione di corsa non stadia(cross, strada, montagna, trail) come deve considerare le quote di iscrizione istituzionali o commerciali?

La quota è da considerarsi istituzionale e quindi defiscalizzata se proviene da :

- tesserati da società affiliate alla fidal
- tesserati runcard
- tesserati stranieri di altre federazioni riconosciute dalla IAAF
- da tesserati Uisp

la quota è da considerarsi commerciale quindi soggetta ad iva se proviene da :

tesserati di altri Enti di Promozione Sportiva alla quale la società non è affiliata.

In relazione alla recente legge 27/12/2017 n.205, si comunica che riguardo i compensi sportivi l'unica variazione intervenuta riguarda esclusivamente l'innalzamento del limite annuo esente che passa da 7500 a 10.000 euro.

Per quanto riguarda invece le altre novità come il cedolino paga, l'iscrizione del libro unico del lavoro e la comunicazione al centro dell'impiego si ritiene per il momento non essere obbligatorie.

Il Coni con delibera del Consiglio Nazionale dovrà individuare le prestazioni che saranno assoggettate al regime di co.co.co nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

In allegato una circolare esplicativa di quanto appena scritto.

Allegati:

• <u>INTERVENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI</u> SPORTIVE DILETTANTISTICHE

E' obbligatorio inserire nello Statuto il nome dell'E.P.S al quale si è affiliati ?

Secondo il mio parere non è obbligatorio, anche perché l'affiliazione agli Enti come spesso accade può cambiare di anno in anno. Se si inserisce il nome dell'EPS nello Statuto e poi dopo qualche anno si cambia EPS, si dovrebbe anche fare una modifica nello Statuto. E' importante inserire nello Statuto dell'asd l'affiliazione alla Fidal, mentre non conviene inserire il nome dell'EPS nello Statuto perché farà fede la domanda di affiliazione annuale all'EPS.

Il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato?

Per quanto riguarda l'imposta di registro, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali sia previsto l'obbligo della registrazione. L'imposta non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover "usare" detto contratto; in tal caso si dovrà procedere alla registrazione del contratto medesimo. Qualora ad esempio, dovessero insorgere controversie in ordine all'adempimento del contratto e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto stesso per il suo utilizzo giudiziario, l'obbligo impositivo suddetto nascerà immediatamente.

Quale è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute ?

Le Associazioni Riconosciute godono di un autonomia patrimoniale perfetta, pertanto esiste una netta distinzione tra il patrimonio dell'associazione e il patrimonio del socio. Infatti i creditori dell'associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli soci ma solo sul patrimonio dell'associazione.

L'associazione per ottenere il riconoscimento deve iscriversi in appositi registri regionali o provinciali. Da evidenziare che in gran parte del territorio nazionale il requisito patrimoniale minimo per poter accedere al riconoscimento ammonta a circa dieci mila euro in risorse liquide.

Le Associazioni non Riconosciute invece hanno un autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso eventuali creditori dell'associazione potranno agire sia sul fondo comune che sul patrimonio dei soci che dovranno rispondere delle obbligazioni assunte sia personalmente che solidalmente.

E' possibile rateizzare la quota annuale di frequenza ai corsi organizzati da una associazione sportiva dilettantistica ?

La rateizzazione della quota annuale è possibile (se preventivamente deliberata dal consiglio direttivo), a patto che il limite di incasso in contanti non superi euro 1000 come previsto dalle norme attualmente in vigore.

In una associazione sportiva dilettantistica, si possono differenziare le quote associative e le quote di frequenza per le attività ?

La risposta è affermativa. Possono essere previste quote differenziate sia nell'uno che nell'altro caso . Per la quota associativa il consiglio direttivo può stabilire quote di adesione a socio differenziate, tuttavia tali deliberazioni devono essere motivate , nel rispetto del **principio di democraticità** . Per quanto concerne i servizi offerti dall'associazione , è abbastanza frequente che vengano stabilite quote differenziate , in considerazione dei differenti servizi offerti.

C'è un limite di tempo per la conservazione di adesione a socio delle associazioni dilettantistiche?

Si, il codice civile prevede che la documentazione dell'associazione sia conservata per dieci anni

Un'associazione che ha optato per la legge 398/91 è tenuta all'invio telematico dello spesometro?

L'art 21 del D.L 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'obbligo della comunicazione dei dati fatture per i soggetti in regime di legge 398/91, in riferimento alle operazioni commerciali effettuate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali) tali soggetti:

- devono trasmettere i dati delle fatture emesse;
- non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché per queste ultime sono esonerati dall'obbligo della registrazione

Di conseguenza gli unici dati da trasmettere sono quelli relativi alle fatture emesse.

Può un amministratore di un 'associazione sportiva dilettantistica far parte del consiglio direttivo di un'altra associazione?

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche è previsto ai sensi dell'art 90 comma 18 bis della legge 289/2002:

Il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata , se riconosciuta dal Coni , ovvero nell'ambito della medesima disciplina fiscale facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

In attesa che il Consiglio Nazionale del Coni si pronunci in merito alle figure che saranno assoggettate al regime di co.co.co , Vi invio la delibera n.22 del 15/01//2016 dove furono definite le tipologie delle attività federali e dei soggetti preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'atletica leggera.

Allegati:

• Delibera n. 22

Buongiorno sono il Presidente di una ASD di atletica e vorrei organizzare dei campus estivi è possibile? Le quote sono da considerarsi commerciali o istituzionali?

Innanzitutto bisogna verificare se l'organizzazione dei centri estivi è prevista nello statuto societario. Dopodiché dovrà essere convocato il consiglio direttivo dell'associazione che dovrà deliberare sul periodo e il luogo dove si svolgerà il campus , sulle quote per i partecipanti e sugli importi per i compensi agli istruttori.

Se i partecipanti al campus estivo vengono tutti tesserati alla Federazione o all'Eps al quale l'asd è affiliata le quote dei partecipanti rientrano nell'attività istituzionale, se invece i partecipanti al campus non vengono tesserati alla Federazione o all'Eps le quote sono da considerarsi commerciali.

Buongiorno per una asd oltre al contratto di sponsorizzazione ci sono altri modi per ricevere denaro?

Si, oltre ad emettere fattura all'azienda che sponsorizza è possibile l'erogazione di un contributo. In questa ipotesi l'azienda si potrà detrarre l'erogazione liberale in misura del 19% fino al limite di euro 1500.L'erogazione dovrà essere effettuata con modalità tracciabili (art 15 lett i del T.U.I.R , e art 78 co 1 del T.U.I.R).

Quale è la differenza tra un socio di un associazione e un socio di un azienda ?

Entrambi hanno il diritto di eleggere l'organismo di governo, che nel caso di un 'associazione è chiamato consiglio direttivo, mentre in un'azienda è chiamato consiglio di amministrazione.

Le principali differenze sono:

SOCIETA' distribuzione degli utili

ASD divieto di distribuzione degli utili ((l'utile deve essere sempre reinvestito all'interno delle attività dell'associazione e la sua destinazione deve essere chiaramente indicata nel verbale dell'assemblea in cui viene approvato il bilancio annuale). Importante ,questo non significa che l'associazione non possa retribuire dei soci per l'attività che svolgono in nome e per conto dell'associazione .Se viene deliberato dal consiglio direttivo e l'attività svolta viene opportunamente documentata, nulla osta per il socio ricevere rimborsi dall'associazione.

SOCIETA' le quote sociali sono cumulabili (in una società profit è possibile che i soci siano proprietari di quote diverse e che quindi il loro voto abbia un peso politico diverso in sede di decisione)

ASD in un'associazione ogni socio ha diritto ad un voto. Anche il voto per delega quando previsto dallo Statuto è strettamente limitato per evitare che un socio possa avere un peso politico maggiore in sede di assemblea

SOCIETA' le quote sociali sono rivalutabili e cedibili

ASD le quote sociali non sono cedibili ne rivalutabili (il socio di un 'associazione non può rivendere la propria quota ad altri, tanto meno a un valore superiore di quello che ha versato). Da ciò deriva che non è possibile vendere ad altri la propria associazione.

Registro Coni 2.0

Come molti di voi già sanno dal 1 gennaio 2018 è operativo il Registro Coni 2.0.Il Registro, oltre ad avere lo scopo di riconoscere i fini sportivi degli Enti iscritti, rappresenta un presupposto imprescindibile per godere della disciplina agevolata tipica dello sport dilettantistico, in quanto il CONI è l'unico Ente certificatore dello sport sul territorio italiano. Con questa nuova configurazione l'iscrizione avviene esclusivamente per il tramite dell'Organismo sportivo di Affiliazione, che provvede al caricamento dei dati e dei documenti necessari. Pertanto in questo anno iniziale di funzionamento l'unico onere a carico delle asd è di occuparsi del primo accesso alla pagina https://rssd.coni.it della stampa del certificato di iscrizione al Registro Coni. In questo modo il legale rappresentante della società potrà accedere alla propria scheda e agli ulteriori servizi messi a disposizione del Registro, diretti a collocare al centro del sistema sportivo l'associazione e l'attività svolta dalla stessa nell'ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi affilanti.

ALLEGATI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Atto costitutivo

L'anno quanto seg		il giorno		del mese di	, si conviene e stipula
Tra i si	gnori:				
1.					, residente a
2.	fiscale:	<u>-</u>); a);	, il	, residente a
		, in Via		, professione	, (codice
3.		, in Via		, il , professione	, residente a , (codice
4.			a		, residente a
5.	fiscale:	, in Via , nato);	, professione , il	, (codice , residente a
•		, in Via			, (codice
sede in L'assoc sportive in	iazione è apoli itese come me	, in Via tica e non ha scop zzo di formazione	oo di lucro.	 . Essa ha per finalità lo sv ca e morale dei soci, mec	one Sportiva Dilettantistica" con viluppo e la diffusione di attività diante la gestione di ogni forma tica della disciplina sportiva
		-		ci sportivi, organizzare ga er la propaganda degli spo	are, campionati, manifestazioni ort in genere.
	memente alle i ervato ai soli sc		dell'associa	nzione nei locali sociali po	otrà essere attivato un posto di
organi del dai (nume	la FIDAL – Fed	derazione Italiana articoli che si	di Atletica	Leggera. L'associazione	uanto deliberato dai competenti è retta dallo statuto composto ttera "a" perché ne costituisca
				soci effettivi e gli stessi i o anni e nelle persone de	riuniti in assemblea eleggono il i signori:

I consiglieri nominati eleggono:	
alla carica di presidente;	
alla carica di vicepresidente;	
alla carica di segretario-tesoriere;	
i quali dichiarano di accettare la carica.	
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggib previste dalla legge.	ilità
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscime dell'associazione presso le autorità sportive competenti.	nto
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.	
- <u></u>	
<u> </u>	

Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

Articolo 1 - Denominazione e sede _____, in Via ______, una associazione sportiva, ai sensi E' costituita in degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "_____ Associazione Sportiva Dilettantistica". Articolo 2 - Scopo L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina , intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina ______, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla FIDAL –

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Federazione Italiana di Atletica Leggera tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché allo statuto e al regolamento della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e del regolamento federale nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

- Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- 1. dimissione volontaria;
- 2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- 3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- 4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competente attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,

fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di ______ membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;

- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il ______ e terminano il _____ di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera ed in subordine le norme del Codice Civile.

Domanda di ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica
Il/la sottoscritto/a, nato/a a il e residente a, via, Codice Fiscale: chiede
di essere ammesso quale socio dell' <i>Associazione Sportiva Dilettantistica</i> , per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale. Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente. Roma,
Il richiedente
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo.
Il richiedente

NOTA DI LIQUIDAZIONE PER RIUNIONI E TRASFERTE

II s	ottoscr	ritto											nato a									il _				
res	idente	a							_ cap	·			Via/P.z	za _										n'	, _	
				dice scale																						
dic	hiara d	i aver effetti	uato in qu	alità di	-			•												-						
la t	rasferta	a												dal	giorno)				í	al gio	rno				
per														=		-						-				
1.	SOM	IME DA RII	MBORSA	RE																	SPA	<i>7</i> 10	RIS	ERV	ATO	
		spese di (documen																						ICIC		
		• autost	rada (pedag	gio)				•	€				_												
		• bigliet	to aerec) (auto	orizza	zione	alleg	gata)	•	€				_												
		• bigliet	to FF.S	S.					•	€				_												
		• servizi	i di linea	1					•	€				_												
		• spese	taxi						•	€				_												
		• spese	parche	ggio					•	€				tot	ale €											
	B)	spese di	vitto e a	lloggi	o (d	ocum	entat	e)																		
		• n°	pa	sti			a€						totale	•€_												
		+ n°	Pe	ernotta	amen	ti	a€						totale	•€_												
2.	INDE	ENNITÀ C	HILOME	ETRIC	A																					
	perc	orrenza d	la					а																		
						n							Γotal						_							
3.		ENNITA' P . 67/m	PER ATT	IVITA		gi	orni	a€		alia																
										sterc)															
					n _		_gio	rni a	a € _		- ,	otale	. €													
										тот			DO	_ €												
											7 LL	LOIN		_						<u></u>						
		HARAZIO come so			CIPIE	<u>NTE</u>	- II s	ottos	critt	o dic	hiara	a, sot	to la	prop	ria re	espo	nsab	ilità	ı, di a	aver e	ffett	uato) la	miss	sion	е
					-									-			(tirm	a le	ggibi	e)						
Tes	sto Unio	tto dichiara : co Imposte I al ricevimen	Dirette – o	vvero d	i averlo																					
															-			((firma	leggibil	e)					
=		(lu	ogo e da	ata)															(1	irma	del I)irin	ent	e)		
_			- 																ν,		I	- · · · · y	,	-1		
C	od.IB	AN T		1														Г			1	T		1		1
		1 1	1 1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	- 1				ı



Roma, 2017 Prot.n.

Egr. Sig.

In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, nei quali ha espresso la sua disponibilità a collaborare con la società sportiva......nell'organizzazione delle attività per il Progetto abbiamo il piacere di comunicarle che il Consiglio direttivo ha deliberato di avvalersi della sua collaborazione.

L'incarico di cui sopra avrà durata dalla sottoscrizione della presente fino alla data del 31 dicembre 2017. Per tale incarico, le verrà riconosciuta una indennità forfettaria lorda pari ad euro

Stante la natura non professionale dell'incarico, che le viene attribuito nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, così come individuate dalla Fidal in base allo Statuto ed ai propri regolamenti e tenuto conto che, in considerazione di ciò, l'incarico ed il relativo compenso sarà disciplinato dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67 lett. m) del DPR 917/86. Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel suo Comune di residenza non saranno rimborsabili; per quelle fuori dal Comune si provvederà ad autorizzame il rimborso di volta in volta, riconoscendo le spese sostenute nei limiti previsti dalla Federazione.

Le ricordiamo che dovrà agire nell'interesse della scrivente Federazione e nel rispetto delle direttive dalla stessa emanate. Fatta salva la necessaria condivisione degli obiettivi tecnici ed organizzativi da condividere con la Segreteria federale, le prestazioni saranno svolte in modo autonomo, senza vincolo gerarchico nonché di modalità e di luogo di svolgimento delle stesse.

Nel sottoscrivere la presente lettera, ella dichiara sotto la sua personale responsabilità di non essere soggetto I.V.A. e di non svolgere abitualmente attività professionale autonoma, riferito all'incarico sopra descritto.

Nella attesa di ricevere la presente lettera firmata per accettazione, si inviano cordiali saluti.

II Presidente ASD

Data Firma per accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla FIDAL nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice. Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

PER ACCETTAZIONE



Libro Soci dell'Associazione:

N.	Data di richiesta dell'iscrizione	Data di accettazione dell'iscrizione	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	Qualifica socio	Anno sociale	Quota sociale versata
0001	05/06/2011	10/07/2011	Carlo	Erba	23/11/1958	Milano	RBECRL58S23F205A	Via Roma, 15 - 20090 Segrate (MI)	socio fondatore	2011	€20,00
0002	05/06/2011	10/07/2011	Giulia	Monte	03/06/1975	Milano	MNTGLI75H43F205G	Viale Europa, 76 - 20060 Bussero (MI)	socio fondatore	2011	€20,00
0003	05/06/2011	10/07/2011	Stefano	Rombi	11/02/1966	Milano	RMBSFN66B11F205F	Via Nenni, 3 - 20900 Monza (MB)	socio fondatore	2011	€20,00
0004	05/06/2011	10/07/2011	Alessia	Costa	26/10/1960	Milano		Piazza della Repubblica, 34 - 20090 Segrate (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€20,00
0005	05/06/2011	10/07/2011	Mario	Brembille	18/01/1977	Milano		Vis Manzoni, 7 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€20,00
0006	05/06/2011	10/07/2011	Luisa	Conte	28/11/1968	Milano	CNTLSU68S68F205C	Via Sarca, 53 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€20,00
0007	10/01/2012	12/02/2012	Alberlo	Macchi	19/05/1991	Milano	MCCLRT91E19F205J	Via Perlini, 72 - 20060 Bussero (MI)	socio ordinario		
8000	13/01/2012	12/02/2012	Anna	Fiore	30/04/1989	Milano	FRINNA89D70F205S	Via Monviso, 13 - 20090 Segrate (MI)	socio ordinario		
0009	14/01/2012	12/02/2012	Gianni	Pinotto	15/06/1972	Milano	PNTGNN72H15F205M	Via del Pinalo, 12 - 20060 Bussero	socio ordinario		
0010	15/01/2012	12/02/2012	Mario	Rossi	25/07/1999	Milano	RSSMRA99L25F205A	Vis del Pruno, 8 - 20060 Bussero (socio ordinario		

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI	7
L'anno, il giorno del mese di alle ore in, via riunito il consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica convocato legge.	n, si è ai sensi di
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Presidente è nominato segretario. Il Presidente constatata la presenza dei consiglieri,, e seduta regolarmente convocata e pertanto validamente costituita per discutere e deliberare si ordine del giorno:	dichiara la
1. ammissione nuovi associati;	
Aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio di aver rice richieste di adesione alla associazione. Il consiglio direttivo già edotto della questione, condivisi gli apprezzamenti del proprio presidente, discussione all'unanimità	
DELIBERA	
 di accettare le richieste di ammissione dei Signori	_;
Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene chiu, previa redazione, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.	usa alle ore
IL SEGRETARIO IL PRESI	DENTE

Ass	ociazione Sportiva Dilettantistica	
Se	de legale in, n	
	Codice Fiscale:	
Cor	vocazione di Assemblea Ordinaria/Straordinaria	
I signori associ	ati sono convocati in assemblea Ordinaria/Straordinaria pe	r il
giorno	alle ore, in prima convocazione e per il gio	rno
	_ stessa ora e luogo, in seconda convocazione, presso la s	ede
legale, per discu	tere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
1		
2		
3		
4. Varie ed e	ventuali.	
, li		
	Il Presidente	

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno, il g	giorno	del mese di	alle ore	_ presso la sede sociale in	
				Associazione Sportiva Dilettantis	
in ¡	orima convocaz	zione / in seconda cor	vocazione, esser	ndo la prima andata deserta.	
Assume la preside	nza ai sensi de	llo statuto societario	il Signor	, Presidente della Associazione,	che
constata:					
- la presenza, di n.					
- la presenza del C	Collegio Sindaca	le nelle persone dei s	ignori:	;	
				enso degli intervenuti chiama il Sig gere mansioni di segretario.	nor
1. Pr	•	residenza dell'assemb are un nuovo statuto li.		dell'ordine del giorno:	
a seguito delle vig per esaminare ed a Successivamente o D.Lgs. 460/97 e de	genti normative approvare un n dà lettura della ell'art. 90 L. 28	e fiscali, ha ritenuto i uovo statuto sociale. bozza di statuto pre 9/2002 e successive r	ndispensabile ind disposta dal Con modificazioni ed i	agli associati che il Consiglio Dirett dire l'assemblea straordinaria dei s siglio Direttivo, secondo i dettami ntegrazioni. hiarimenti ed esporre proposte	soci del
	scussione, l'Ass	emblea all'unanimità	/ a maggioranza	dei presenti	
		DELI	BERA		
		ociale che viene alleg e tutte le pratiche nec	•	atto e ne forma parte integrante, a registrazione.	ed
		erare e nessun altro a tura ed approvazione		a parola, l'assemblea viene sciolta bale.	alle
	IL SEGRETARIO	o		IL PRESIDENTE	



DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 22 del 15 gennalo 2016

OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito dell'Atletica Leggera

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

lo Stacuto Federale:

PREMESSO.

- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera FIDAL è una Associazione riconosciuta, art. 14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche · Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Roma;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera, aderente alla International Association of Athletics Federations – IAAF, è l'unica deputata dalle normative vigenti in materia di sport, alla regolamentazione dell'atletica leggera sul Territorio nazionale Italiano;

TENUTO CONTO

- che al momento la Federazione Italiana di Atletica Leggera svolge e regolamenta esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
- che il C.O.N.I., che per legge esercità il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana di Atletica Leggera esercità esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successiva modificazioni ed Integrazioni (assenza di lucno, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.)
- che gli associati della Federazione Italiana di Atletica Leggera sono
 esclusivamente Associazioni e Società. Sportive Dilettantistiche e che
 la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e
 dei propri tesserati;
- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art.90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;



- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art, 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FIDAL rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premì, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO

che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha. tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

PRESO ATTO

pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport dell'atletica leggera, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

VISTI

le carte federall, nonché lo statuto per funzioni attribuite alle strutture territoriali della FIDAL:

VISTI

l regolamenti dalla International Association of Athletics Federations – aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'atletica leggera, definendo anche i soggetti indispensabili a garantime, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

RAVVISATA

la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti IAAF, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalle normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

DELIBERA

di ritenere preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'Atletica Leggera, le tipologie di attività e di soggetti riportati pell'allegato n. I che è parte integrance e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Pagiara

IL PRESIDENTE Alfia Giami

www.fldaLit

Federazione Italiana di Atfetica Leggera • P. VA 01384571004 • C.F. 05289680388 Via Flaminia Nuova 830 • 00191 Roma • Tel. 06 33484703 • Fax 06 89280618 Allegato alla delibera

Allegalo nº I

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ PEDERALI E DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA PRATICA DELL'ATLETECA LEGGERA

Tipologia di attività	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Manifestazioni sportive	 ATLETT ALLENATORI SOCIALI DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI GRUDICI DI GARA ADDETTI AL CAMPO DI GARA ADDETTI ANTIDOPING ADDETTI PROGRAMMAZIONE GARE ADDETTI BLABORAZIONE RISULTATI ADDETTI BLABORAZIONE GRADUATORIE SPEAKER ADDETTI MISURAZIONE PERCORSI DELEGATI TECNICI DELEGATI TECNICI CRONOMETRISTI
CONVEGNIE CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER	 RESPONSABILI TECNICI FEDERALI ATLETT ALLENATORI SOCIALI DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI RESPONSABILI TECNICI FEDERALI ATLETT ALLENATORI SOCIALI GIEDICI DI GARA
TECNICI E GIUDICI	GEDDR: DI GARA RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA E DI PREPARAZIONE TECNICO- SPORTIVA	* ISTRUTTORI
ATTIVITA' SPORTIVE PROMOZIONALI E SCOLASTICHE	 INSECNANTI DI EDUCAZIONE PISICA A' LENATORI SOCIALI GRIDICI DI GARA ADDETTI AL CAMPO DI GARA DELEGATI TECNICI TECNICI PEDERALI SPEAKER CRONOMETRISTI ADDETTI GESTIONE GARE ADDETTI BLABORAZIONE RISULTATI

	Spett.le
	Via
Il sottoscritto	nato a
il C.F	residente a in
	a dilettantistica di cui all'art. 37, e dell'art. 67 lettera m) Testo Unico
·	, and the second se
	a seguente indennità giornaliera per l'organizzazione:
- della Manifestazione sportiva	
- convegno	in qualità di relatore
- riunione tecnica	
tenutasi a	nei giorni dal al
Indennità giornaliera	€
Ritenuta del 24,23% su €(nel caso di superamento di Euro 10.00	
	Netto a pagare €
Data,	
	(firma)
10.000,00 previsto dall'art. 37, e dall'art. 6	abilità di non aver superato, con il pagamento del suddetto compenso, il limite di € 7 lettera m) Testo Unico Imposte Dirette – ovvero di averlo superato per € icare alla Asd se il superamento di detto limite avvenisse al ricevimento
	(firma leggibile)
	0.000,00, è un limite soggettivo, pertanto la Asd che eroga le somme sopra o di tale importo per effetto di somme pagate da altri soggetti.
Cod.IBAN	

FAC SIMILE LETTERA DI INCARICO - TECNICO PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA PER ORGANIZZAZIONE TECNICA

			Gentile Sig./ra
	Vi	a	n
	Сар	Città	n
	Codice Fisca	ale:	
Gentile Sig.			
In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, ne collaborare nell'ambito delle attività connesse a comunicarLe che l'asd affiliata collaborazione, in qualità di (alle fino al	all'organizzazior a alla Fidal ha	ne Tecnica, deliberato	ho il piacere di il suo incarico di
Il sottoscritto, in qualità di Presidente, concordorevisti nel periodo di durata del presente incarico, collaborazione saranno da Lei definiti di concerto co	mentre le moda	alità e lo svo	•
Tenuto conto delle attività previste per l'anno 201 orda pari a €,00 (/00), pe corrisposta mensilmente trimestralmente semestralm	er il periodo sop	ra indicato. L	
Il presente incarico e la relativa indennità sarann 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.200 rattandosi di prestazioni non professionali da rer dilettantistiche.	0, n. 342 e art	. 67 lett. m)	del DPR 917/86,

Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale. A tale proposito, con l'accettazione della presente proposta, Lei conferma che la collaborazione non è svolta nell'ambito della Sua professione abituale.

Nel caso in cui la S.V. sia dipendente di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione, condizione essenziale del presente incarico, è che lo stesso sia espletato esclusivamente al di fuori del Suo normale orario di lavoro svolto per l'Ente di appartenenza. A tal fine la S.V. si impegna a dare preventiva comunicazione scritta del presente incarico all'Ente di appartenenza, in ossequio a quanto disposto dalla norma in precedenza richiamata.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel Suo Comune di residenza non saranno rimborsabili, mentre fuori Comune saranno autorizzate di volta in volta dal Presidente dell'asd e rimborsate a piè di lista.

Preventivamente ad ogni richiesta di pagamento, Lei dovrà fornire apposita autocertificazione attestante il superamento o meno della fascia di compensi per attività sportiva dilettantistica esente

da ritenuta che, per l'anno 2018, è di € 10.000,00, avendo conto che, sulla parte eventualmente eccedente detto importo, è d'obbligo l'applicazione delle ritenute fiscali di legge a titolo d'imposta attualmente previste su tale tipo di compenso.

Certo che il Suo apporto sarà determinante per l'organizzazione e gestione delle nostre attività sportive ed organizzative, Le auguro buon lavoro e La saluto cordialmente.

	Il Presidente dell'asd
Per conferma ed accettazione	

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla ASD nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

Per accettazione	
	—

INTERVENTO DELLE LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Com'è noto la recente L.27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni nell'ambito della legislazione in materia di sport.

Con i commi 358-360 dell'art.1, sono state adottate misure in tema di prestazioni sportive, intervenendo sulle norme che disciplinano le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/2015. 1In particolare:

1"358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e societa'sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle societa' sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle societa' sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni e' dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti."

- si dispone che tali prestazioni, come individuate dal Consiglio nazionale del CONI, siano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- si prevede che i compensi derivanti da detti contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI;
- si prevede che dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI siano iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e si precisa che per tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse dalla citata IVS. Secondo diversi commentatori, in prima battuta, dell'innovazione il riferimento all'articolo 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/15 operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni ("rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289") comporterebbe l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all'iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino paga.

In proposito, corre l'obbligo di proporre alcuni elementi di riflessione.

Le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria non hanno minimamente riguardato l'art. 67, comma 1, lett. m), T.u.i.r. Quest'ultimo, com'è noto, inquadra tra i *redditi diversi* le somme percepite dalle persone fisiche nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, riconosciute come tali dal Coni, nonché dai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche qualora non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ovvero a titolo di lavoro dipendente. Nell'ambito sportivo tali somme possono essere corrisposte direttamente dal Coni nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive

dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, *in primis* associazioni e società sportive non professionistiche iscritte nel Registro Coni. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi sportivi dilettantistici di cui sopra non concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente fino all'importo annuo (ora) di 10.000 euro, prescindere dal fatto che le somme siano erogate da uno o più committenti. Non rientrano nel computo del limite annuo fiscalmente neutrale i rimborsi spese documentati, anche relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasferta fuori dal comune di residenza dell'associato, socio o tesserato sportivo.

Quindi, al fine di fruire della neutralità fiscale di cui all'art. 69, comma 2, Tuir era e resta fondamentale soddisfare i presupposti rappresentati dalla natura sportiva dilettantistica dell'ente erogante e dalle attività svolte nonché dal carattere non professionistico del percipiente (ad esempio perché dotato di un proprio lavoro diverso dalle attività svolte presso il sodalizio, pensionato, studente a tempo pieno, ecc.). Soddisfatti i requisiti appena indicati (salvo l'utilizzo dello strumento in questione per mettere in atto mascherare surrettiziamente rapporti di lavoro subordinato) si ritiene che tali attività non configurino alcun rapporto di lavoro né tanto meno di collaborazione (nella forma coordinata e continuativa) trattandosi invece di attività volontaristica "indennizzata".

Il termine "collaborazione coordinata e continuativa" viene infatti utilizzato dalla norma solo con riferimento alle attività di carattere amministrativo-gestionali svolte a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, che nulla hanno a che vedere con l'attività sportiva (pratica, formazione, didattica, preparazione, ecc.). Le attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa sono volutamente limitate alle mansioni amministrative e gestionali (esempio gestione segreteria, tenuta I° nota, gestione iscrizioni, corrispondenza, ecc.) risultando evidente il fatto che l'istruttore sportivo o l'atleta dilettante non amministrano né gestiscono alcunché.

In ambito sportivo dilettantistico, quindi, ad avviso di chi scrive, nulla di nuovo ha previsto la L. 205/17 che ribadisce, ai commi 358-359, la natura di redditi diversi delle co.co.co. sportive dilettantistiche, come già specificata dall'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir ultimo periodo ("Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"). I nuovi commi identificano, oltre a quanto sopra ribadito, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativi stipulati dalle nuove società sportive dilettantistiche lucrative quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 Tuir.

La comunicazione preventiva al centro per l'impiego e alla predisposizione e bollatura del cedolino paga, congiuntamente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è dovuta solo in presenza di lavoratori subordinati nonché di collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale non professionale.

Qualora si dovesse sposare la linea che tutti i percipienti somme a titolo di compenso-rimborso-premio sportivo dilettantistico (extra attività amministrativo-gestionali) debbano inquadrarsi nell'ambito delle co.co.co si creerebbe una situazione che porterebbe, verosimilmente, ad una paralisi delle attività sportive.

Si consideri infatti che, ove si adottasse tale linea interpretativa, si dovrebbero assoggettare a tutti gli adempimenti sopra elencati:

- Atleti (che percepiscano rimborsi o compensi) Giudici e Arbitri
- -Tecnici
- -Addetti e figura tecniche strumentali (volontari) purchè destinatari di indennizzi e/o gettoni. Pertanto, considerato che il comma 358 della L.27 dicembre 2017, n. 205 prevede espressamente che *"le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8"*, debbano essere individuate dal CONI, si ritiene che, al momento, salvo per quelle instaurate dalle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative, restino invariati gli adempimenti precedentemente previsti. Sarà il CONI, con delibera del Consiglio Nazionale, a procedere all'individuazione delle "prestazioni" che dovranno essere assoggettate al regime della co.co.co anche nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistiche svolta da Associazioni e Società sportive non lucrative (nonché dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva).

Marco Perciballi Giancarlo Guarino